

**Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché in materia di valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato (Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 23 luglio 2021 ed emanato con Decreto Rettorale del 2 agosto 2021, n. 908. Entrato in vigore a decorrere dal 3 agosto 2021)**

**Articolo 1  
Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina i compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato (d'ora in avanti, ricercatori) della Università degli Studi del Sannio e l'autocertificazione e verifica degli stessi ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3, 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni (d'ora in avanti, l. 240/2010), nonché le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della medesima legge.

**Titolo I  
Attività e compiti istituzionali dei professori e ricercatori  
(art. 6, commi 2,3 e 6, l. 240/2010)**

**Articolo 2  
Attività e regime di impegno dei professori e ricercatori**

1. I professori e ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico nonché compiti didattici, in base alle disposizioni normative vigenti ed al rispettivo *status* giuridico, come specificato negli articoli seguenti.
1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito.
2. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma precedente è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime (se consentito dalle norme vigenti), con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori ed i ricercatori a tempo pieno, e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
4. La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile.

**Articolo 2-bis  
Attività di ricerca**

1. I professori e i ricercatori dell'Università svolgono attività di ricerca, attività di studio e di aggiornamento scientifico, nel rispetto della libertà costituzionalmente garantita e della normativa vigente in materia.

### Articolo 3

#### Compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di prima e di seconda fascia

1. I professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, ai sensi della l. 240/2010.
2. Il Consiglio di Dipartimento, con propria deliberazione, assegna ai professori di prima e seconda fascia afferenti al Dipartimento i compiti didattici di cui al comma 1 che si identificano nelle seguenti tipologie:
  - lezioni, seminari, esercitazioni e laboratori intesi quali corsi e moduli curriculari nei corsi di studio (anche post laurea) e attività connesse (attività didattica frontale);
  - assistenza alle tesi di laurea e di dottorato;
  - orientamento, tutorato e ricevimento studenti;
  - partecipazione a commissioni di esami di profitto e di laurea;
  - altre attività identificate dal Consiglio di Dipartimento interessato connesse all'organizzazione didattica dello stesso.
3. Ai professori di prima e seconda fascia sono assegnate non meno di 120 ore di didattica frontale in caso di regime a tempo pieno e non meno di 90 ore in caso di regime a tempo definito, mediante conferimento, sentiti gli interessati, di uno o più incarichi di insegnamento, prioritariamente nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza. Nel caso in cui gli incarichi di insegnamento che gli organi competenti possono assegnare al professore, in base all'offerta formativa erogata, non consentano di raggiungere il suddetto carico didattico frontale (120 o 90 ore), lo stesso dovrà essere completato, prioritariamente, con lo svolgimento di corsi e/o moduli curriculari presso gli altri Dipartimenti di Ateneo oppure, in subordine, mediante lo svolgimento di attività di didattica frontale (seminari, esercitazioni e laboratori) ulteriori rispetto a quelle previste in base agli incarichi di insegnamento assegnati.
4. Nell'ambito della programmazione didattica, il Consiglio di Dipartimento può, inoltre, affidare ai professori di prima e di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento stesso ulteriori incarichi, eccedenti le ore di cui al precedente comma 3, per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza o di un settore scientifico-disciplinare affine, previa acquisizione del consenso dell'interessato ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle disposizioni di cui al *"Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"* laddove non confliggenti.
5. In ogni caso i professori sono tenuti prioritariamente ad assicurare presso il Dipartimento di afferenza la copertura degli insegnamenti che contribuiscono al raggiungimento dei requisiti minimi di docenza necessari all'attivazione dei corsi di studio.
6. Fermo restando il principio costituzionale della libertà di insegnamento e di ricerca scientifica, i professori devono uniformarsi alle deliberazioni del Dipartimento cui afferiscono per il coordinamento dei rispettivi programmi e degli orari delle lezioni e assicurare la presenza di norma almeno tre giorni a settimana.

7. Se un docente intende assentarsi per più di una settimana, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Direttore del Dipartimento, indicando il motivo dell'assenza, e concordare le modalità della sostituzione, nonché le forme di recupero delle ore di attività non effettuate. Il Direttore del Dipartimento autorizza, sentito il Presidente/Responsabile del corso di studio.
8. Al fine di completare il carico didattico le ore di lezioni frontali non effettuate devono essere recuperate mediante lo svolgimento di altre attività didattiche.
9. Nel caso in cui la presa di servizio avvenga nel corso dell'anno accademico, i compiti didattici da svolgere saranno commisurati alla durata residua dell'anno accademico stesso.

#### **Articolo 4**

##### **Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori**

1. I ricercatori sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito, ai sensi della l.240/2010.
2. Il Consiglio di Dipartimento, con propria deliberazione, assegna ai ricercatori afferenti al Dipartimento i compiti didattici di cui al comma 1 che si identificano nelle seguenti tipologie:
  - assistenza alle tesi di laurea e di dottorato;
  - orientamento, tutorato e ricevimento studenti;
  - partecipazione a commissioni di esami di profitti e di laurea;
  - didattica integrativa connessa a insegnamenti e/o di moduli di insegnamento nei corsi di studio;
  - altre attività identificate dal Consiglio di Dipartimento interessato, quali quelle connesse all'organizzazione della didattica integrativa dello stesso.
3. Nell'ambito della programmazione didattica, ai Ricercatori in servizio presso il Dipartimento possono essere assegnati, nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza o in altro settore scientifico-disciplinare nel quale abbiano adeguato profilo scientifico, incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli curriculari, previa acquisizione del loro consenso, ai sensi dell'art. 6 della l. 240/2010, nonché ulteriori incarichi, ai sensi del Regolamento di Ateneo sugli incarichi didattici.
4. Fermo restando il principio costituzionale della libertà di insegnamento e di ricerca scientifica i ricercatori devono uniformarsi alle deliberazioni del Dipartimento cui afferiscono per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi e degli orari delle lezioni ed assicurare la presenza di norma almeno tre giorni a settimana.

#### **Articolo 5**

##### **Riduzione del carico didattico**

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, della l. 240/2010, in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, ai professori e/o ricercatori che ne facciano richiesta, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, possono essere riconosciute riduzioni del carico didattico cui sono tenuti rispetto a quanto richiamato agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione alla riduzione di cui al comma 1 è concessa dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore e/o ricercatore.
3. Della riduzione concessa secondo le modalità di cui al comma precedente deve essere fatta menzione da parte del professore e/o ricercatore interessato nel registro delle attività di cui al successivo articolo 6 cosicché il Direttore del Dipartimento possa tenerne conto ai fini della verifica di cui al successivo articolo 7.
4. Ai professori e/o ricercatori che si avvalgono delle riduzioni di cui al presente articolo non possono essere affidati incarichi didattici retribuiti ai sensi del *"Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"*.

#### **Articolo 5-bis Attività gestionali**

1. I professori e i ricercatori hanno il dovere di partecipare alle sedute degli organi collegiali delle strutture di afferenza, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da improcrastinabili attività di ricerca scientifica da svolgersi fuori sede, da superiori ragioni d'ufficio (quali fra gli altri, la partecipazione ad altri organi di governo, svolgimento di contemporanea attività in qualità di delegato del Rettore o del Direttore del Dipartimento) nonché da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Le eventuali assenze vanno giustificate prima dell'inizio delle relative sedute.

### **Titolo II Autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti (art. 6, commi 7 e 8, l.240/2010)**

#### **Articolo 6 Autocertificazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti**

1. Ai fini dell'autocertificazione dell'effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti loro affidati, i professori e i ricercatori sono tenuti a riportare la propria attività didattica e/o didattica integrativa e di servizio agli studenti mediante la presentazione di una *"Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti"*.
2. Nella *"Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti"* di cui al precedente comma 1 devono essere annotate tutte le attività rientranti nei compiti istituzionali affidati al professore e al ricercatore dal Consiglio di Dipartimento, secondo gli articoli 3 e 4 del presente Regolamento. Per la partecipazione agli esami di profitto e di laurea farà fede il contenuto dei verbali delle sedute custoditi presso i sistemi informativi di Ateneo. Per le attività d'insegnamento faranno fede i registri delle lezioni (vedi successivi commi 4 e 5). Per tutte le altre attività (tutorato, ricevimento studenti, assistenza tesi di laurea e/o di dottorato, ecc.) professori e ricercatori autocertificheranno il numero di ore complessive svolte nell'anno.
3. Nella *"Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti"* il professore e/o ricercatore deve, inoltre, annotare le eventuali riduzioni del carico didattico concesse ai sensi del precedente art. 5, nonché segnalare eventuali variazioni rispetto alla programmazione iniziale, dovute a congedi e assenze a qualunque titolo previste dalle norme e/o autorizzate dall'Ateneo.

4. Il professore e/o ricercatore provvede, altresì, a compilare e trasmettere al Direttore del Dipartimento i registri delle lezioni relativi agli incarichi di insegnamento assegnati.
5. Le relazioni annuali e i registri delle lezioni sono custoditi nel sistema informativo in uso presso l'Ateneo, al fine di consentire le verifiche periodiche ai sensi di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

### **Articolo 7**

#### **Verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti**

1. Al termine del periodo di riferimento e, comunque non oltre 30 giorni dal termine di conclusione dell'anno accademico, i professori e i ricercatori provvedono a trasmettere al Direttore del Dipartimento di rispettiva afferenza la "*Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti*" di cui al precedente articolo 6.
2. Il contenuto della Relazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. Ciascun professore e ricercatore è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000). Il Direttore del Dipartimento verifica la conformità dell'autocertificazione trasmessa dal professore o dal ricercatore a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, secondo lo *status* giuridico del dichiarante e procede a eventuali controlli a campione sul contenuto delle autocertificazioni. Se l'esito della verifica è positivo, il Direttore del Dipartimento visa, la "*Relazione*", annotando tale esito e comunicandolo all'interessato, ai fini della presentazione della "*Relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte*" di cui al comma 4 di questo articolo, e al Rettore.
3. Se l'esito della verifica è negativo, il Direttore del Dipartimento, sentito l'interessato in relazione ad eventuali errori materiali, segnala tempestivamente la posizione del professore o del ricercatore al Rettore, allegando tutti gli elementi utili ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari ai sensi della normativa vigente, nonché ai fini di quanto previsto dall'art. 6, commi 7 e 8, della l. 240/2010.
4. La "*Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti*" ed i risultati della relativa verifica confluiscono nella "*Relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali*", di cui al successivo art. 8 del presente regolamento, che i professori e i ricercatori devono presentare, con riferimento al periodo di maturazione dello scatto stipendiale, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stesso, di cui agli articoli 36 e 38 del DPR n. 382/80, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della l. 240/2010.

### **Titolo III**

#### **Valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori (art. 6, comma 14, l. 240/2010)**

### **Articolo 8**

#### **Aventi diritto e modalità di presentazione della domanda**

1. I professori e i ricercatori, che abbiano maturato il periodo di anzianità richiesto dalla legge, sono tenuti a presentare, una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di maturazione dell'anzianità, unitamente alla

richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 382/80, secondo il modello reso disponibile dall'Ateneo.

2. Al termine del periodo di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto successivo, il Rettore invia, con cadenza semestrale, un'apposita comunicazione ai professori e/o ricercatori aventi diritto, invitandoli a presentare, entro la data stabilita nella predetta comunicazione, la relazione e la richiesta di cui al comma precedente, secondo le modalità indicate.
3. Il Consiglio del dipartimento di afferenza si esprime sulla richiesta di cui al comma precedente, corredata dalla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali, previa verifica secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 9.

## **Articolo 9**

### **Criteri di verifica**

1. Il Consiglio del dipartimento di afferenza verifica il possesso in capo al soggetto richiedente nel periodo di riferimento, dei seguenti requisiti:
  - a) regolare svolgimento dei compiti affidati al soggetto richiedente, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
  - b) adeguatezza della attività scientifica;
  - c) regolare partecipazione alle attività gestionali.La verifica di cui alla lettera a) deve essere positiva per ciascun anno accademico compreso nel periodo di riferimento.  
La verifica di cui alle lettere b) e c), deve essere positiva in relazione all'intero periodo considerato (biennale o triennale) e non al singolo anno. Il periodo di riferimento riguarda, per l'attività didattica, il biennio o triennio accademico conclusosi alla data ultima di maturazione dell'anzianità di servizio utile per il passaggio di classe e, per l'attività di ricerca e gestionale, al periodo biennale o triennale che intercorre tra la data ultima di maturazione dell'anzianità di servizio e quella precedente.
2. La verifica di cui alla lettera a) del comma precedente è effettuata sulla base delle relazioni annuali di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
3. Per la verifica di cui alla lettera b) del comma 1 il Consiglio di Dipartimento prende in considerazione le pubblicazioni a carattere scientifico dotate di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzate su WoS o Scopus ovvero altra attività di ricerca svolta comunque documentata. Dell'eventuale valutazione negativa sulla produzione scientifica il Direttore del Dipartimento dà comunicazione in forma scritta all'interessato, anche ai fini di quanto stabilito al seguente commi 6 e 7.
4. Per la verifica di cui alla lettera c) del comma 1, il Consiglio di Dipartimento accerta che il soggetto richiedente abbia partecipato alle sedute degli organi collegiali (Consiglio di Dipartimento e Consiglio di Corso di Studio) delle strutture di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 50%. Per quanto riguarda il computo delle presenze effettive alle adunanze degli organi collegiali, si fa riferimento ai verbali delle sedute custoditi presso gli archivi del Dipartimento. Per un esito positivo, le presenze effettive, per ciascun organo, non devono essere inferiori al 50% del numero totale delle adunanze svolte nel periodo di riferimento, diminuito del numero delle assenze, certificate nei modi di legge, dovute ad impegni didattici istituzionali, alla partecipazione concomitante ad altri organi collegiali dell'Ateneo, alla partecipazione, su incarico del Rettore o di altro organo accademico, a eventi istituzionali, nonché ad altre cause previste

da disposizioni normative che consentono al lavoratore pubblico di assentarsi. Non si tiene conto dei suddetti parametri, e la verifica è considerata di per sé positiva, nel caso in cui l'interessato abbia ricoperto nel periodo di riferimento la carica di Rettore, o Prorettore o Direttore di Dipartimento.

5. L'esito finale della verifica è considerato positivo se risultano positive le verifiche relative a tutti e tre i requisiti di cui al comma 1.
6. Il Consiglio di Dipartimento, su specifica istanza dell'interessato, in casi eccezionali e con adeguata motivazione, può considerare positivo l'esito finale della verifica anche se non risultano soddisfatti tutti i requisiti di cui al comma 1.
7. In caso di esito negativo della verifica o di mancata presentazione della domanda entro i termini fissati dall'Amministrazione, il professore e/o ricercatore non può richiedere l'attribuzione dello scatto prima che sia trascorso almeno un anno dalla data della precedente maturazione del diritto.
8. Gli importi corrispondenti agli scatti stipendiali non attribuiti confluiscono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'articolo 9 della l. 240/2010.

### **Articolo 10** **Attribuzione dello scatto**

1. Il Rettore, con proprio decreto, in caso di esito positivo, attribuisce lo scatto stipendiale.
2. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.
3. L'esito della verifica viene comunicata all'interessato che, in caso di esito negativo, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, può presentare una richiesta di riesame al Rettore.
4. Il Rettore si esprime entro i successivi 60 giorni.

### **Articolo 11** **Regime transitorio**

1. Il presente Regolamento, in quanto più favorevole, si applica anche alle eventuali procedure in corso.

### **Articolo 12** **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nella l. 240/2010, nonché, in quanto compatibili, alle altre disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano la materia.

### **Articolo 12 - bis** **Ricercatori a tempo determinato**

1. L'impegno didattico e di ricerca dei ricercatori a tempo determinato, è disciplinato dal singolo contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia ed, in particolare, del *"Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari*

*con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*", emanato con decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 13**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'albo on line di Ateneo.

Note \* In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca."